

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 36/22 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: incarico professionale per servizi legali.

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.r.l.

PREMESSO

- che Sustenia S.r.l. è una società cosiddetta "in house" ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 175/2016;
- che la Società vanta un credito di euro 13.390,23 dalla ditta NATURALE S.N.C. di Fabio Suppini & C. con sede in via J.F. Kennedy n. 1 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO), per due fatture non pagate (Fattura 26 del 28/02/2018 di euro 5.519,77 e Fattura 31 del 22/12/2016 di euro 7.870,46);
- che nonostante le ripetute richieste formali e informali, il pagamento non è stato ancora effettuato;
- che vi è, pertanto, la necessità di affidare un incarico professionale per il recupero dei crediti vantati sperando la fase della diffida stragiudiziale;

ACQUISITA

- la disponibilità dell'Avv. Marco Finelli, nato il 13/03/1972 a Castelfranco Emilia (MO) e residente a Bologna in via Saragozza n 139, CF – FNLMRC72C13C107Z, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna al n. 4674, in data 05/11/2001, a svolgere l'attività richiesta;

VALUTATO

- che si è proceduto a verificare i requisiti di carattere generale e in particolare:
 - a) Idoneità professionale;
 - b) Adeguata capacità tecnico-professionale in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) Sufficiente capacità economica e finanziaria per svolgere l'attività affidata;
- che la prestazione costituisce contratto d'opera professionale di cui all'art. 2229 e seguenti del Codice civile;

VISTO

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. ed in particolare l'art. 17, comma 1, lett. d);
- la delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 (Linee Guida n. 12);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, comma 1, d.lgs. 50/2016 il quale consente, in tema di qualificazione, di procedere autonomamente per importi di servizi o forniture fino a euro 40.000;
- la legge 27 maggio 2017, n. 81;
- il vigente Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione;

DETERMINA

Per le ragioni sopra riportate, di:

- 1) Affidare all'Avv. Marco Finelli, mediante la procedura dell'affidamento diretto, l'incarico di esperire la fase della diffida stragiudiziale per recupero crediti verso la ditta NATURALE SNC di Fabio Suppini & C., come sopra specificato;
- 2) di impegnare per detto affidamento la somma di euro 600,00 comprensive di spese, oltre a euro 24,00 per Cassa previdenza Avvocati e euro 137,28 per IVA 22%, così per complessivi euro 761,28 .

Inoltre, di dare atto che:

- l'incarico si perfezionerà in forma scritta;
- l'incaricato non si trova in alcuna delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l'attività svolta non rientra tra quelle indicate all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
- l'incarico sarà svolto per il tempo necessario al procedimento;
- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e solo dopo attestazione di regolarità contributiva e fiscale;
- le somme impegnate trovano copertura nel bilancio dell'esercizio in corso;
- ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il codice **CIG è: Z95354B86D.**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

S. Giovanni in Persiceto, 16 maggio 2022.

L'Amministratore Unico

f.to Vladimiro Longhi